

Criteria generali per l'ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato terminali del corso di studi A.S. 2024/25

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dall'art. 193 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, del D.L. 17 ottobre 2005 n. 226, del D.L. 7 settembre 2007, n.147 convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n.176, del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2008 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, delibera quanto segue:

la valutazione dell'allievo è di esclusiva competenza del Consiglio di Classe e deve scaturire da una serena ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti e sostenute da un giudizio motivato. Al fine di assicurare uniformità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti stabilisce che tutte le discipline hanno pari dignità e pari capacità formativa e determina i seguenti criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali al fine di garantire imparzialità ed omogeneità nella valutazione:

- 1) il Collegio dei Docenti opera in direzione dell'omogeneità dei criteri di valutazione, tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti.
- 2) Ogni singolo Consiglio di Classe è comunque responsabile in sede di scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di ogni singolo studente.
- 3) La valutazione nelle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe (c. 3 art. 79 R.D. n. 653 del 4/5/1925) su proposta del docente della disciplina. Il docente propone il voto sulla base di un giudizio motivato che si fonda su:
 - a) gli esiti di un congruo numero di prove di verifica scritte e orali;
 - b) la valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, dimostrati dallo studente durante l'intero anno scolastico;
 - c) la dinamica del rendimento nel corso dell'anno scolastico e l'evoluzione delle prestazioni, intesa come miglioramento conseguito tra il livello di partenza e il livello finale;
 - d) l'esito delle verifiche relative agli interventi di recupero effettuati nel corso dell'anno



- scolastico;
- e) la condivisione e il rispetto del Regolamento d'istituto.
- 4) La soglia per il conseguimento dell'ammissione alla classe successiva è individuata nel raggiungimento delle competenze minime stabilite dai Dipartimenti.
- 5) La frequenza regolare, come da Circolare Ministeriale n. 20 del 4.03.2011, è vincolante per l'ammissione alla classe successiva:
- a) tale disposizione prevede che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*;
- b) l'articolo 14, comma 7, del DPR 122/09 "Regolamento sulla valutazione" prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, [...], motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*. Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati;
- c) l'art. 14, comma 7, del DPR 122/09 prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.
- 6) Il voto in condotta insufficiente è condizione determinante, da sola, per la non ammissione alla frequenza della classe successiva o all'esame di stato conclusivo.
- 7) Per gli studenti che presentino valutazioni finali insufficienti, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità dello studente di raggiungere le competenze disciplinari entro la fine del mese di agosto dell'anno scolastico in corso, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati nei mesi di giugno e/o luglio. Il C.d.C. andrà a valutare:
- a) media complessiva dei voti;
- b) numero e gravità delle insufficienze;
- c) i voti assegnati nelle singole discipline, conoscenze e competenze acquisite, consistenza delle lacune e la loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo delle

competenze disciplinari, eventuali propedeuticità delle competenze non acquisite rispetto a quelle da acquisire successivamente, possibilità dell'alunno di sviluppare le competenze disciplinari e di seguire proficuamente il percorso scolastico nell'anno scolastico successivo;

- d) risultati particolarmente positivi in alcune discipline.

Qualora i risultati delle valutazioni presentino 3 insufficienze gravi (voto \leq 4) e 2 insufficienze lievi (voto 5) il C.d.C. potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva.

Premesso che si concepisce la non ammissione:

- a) come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
 - b) come evento socializzato alle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno;
 - c) quando siano stati adottati comunque, durante l'a.s., documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
 - d) come evento da considerare con speciale e privilegiata attenzione nei momenti di passaggio da un segmento formativo ad un altro (dal primo biennio al secondo biennio, dal secondo biennio al monoennio finale), quando sono richiesti salti cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono prerequisiti fondamentali, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.
- ❖ In riferimento allo **scrutinio finale del 5° anno** di corso il Collegio dei Docenti, al fine di perseguire la massima omogeneità ed equità, si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissione agli esami di Stato; in particolare si richiamano le seguenti norme:
- o Art. 13, comma 2, lettera d) del D.lgs. n.62 del 2017: *"L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del*



secondo ciclo.

- o L'art. 3.2 del D.P.R. 122/09 stabilisce che "L'ammissione all'esame di Stato, [...] è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi."
- o L'art.79 del R:D 653 del 4 maggio 1925, tuttora in vigore, stabilisce che **"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi sia dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente."**

Saranno comunque sempre tenuti in debita considerazione:

- ☒ motivi di salute e/o disagio psicologico, documentati;
- ☒ carenze nelle materie di indirizzo per gli studenti che provengono da un altro percorso di studio, in considerazione delle disposizioni sul diritto allo studio (art. 4 c. 6 D.P.R. 2751/99).

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 1.10.2024